



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 2S/2015 a carico di Matteo Lucido (minore)

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 30 giugno 2015, di rapporto informativo da parte del Sig. Gaudenzio Bonomini, Direttore di torneo e giudice arbitro della Gara del Circuito Giovanile Lacoste disputatasi il 29 giugno 2015 presso il Molinetto Country club, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore, Matteo Lucido, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia in vigore al momento della commissione del fatto.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per violazione alla regola 6-6d per avere consegnato uno "score" con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo.

C) In data 1 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al Giudice Sportivo dei Minori territorialmente competente Avv. Paola Bianchi Cassina che però, per gravi problemi di salute, comunicava di non potersi occupare del

procedimento che veniva pertanto assegnato, in data 29 marzo 2018 al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 3 aprile 2018, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.

E) In data 19 aprile 2018 si teneva l'udienza alla quale compariva personalmente Matteo Lucido accompagnato dalla madre.

*

In base al rapporto informativo risulta che in tre buche siano stati indicati sullo score un numero di colpi inferiore ai colpi effettivamente giocati.

Risulta altresì che Matteo Lucido abbia confermato detta circostanza alla presenza del giudice arbitro, del marcatore e dei compagni di team.

Dalla documentazione in atti, ed all'esito dell'interrogatorio del minore nel corso dell'udienza, non risultano tuttavia elementi che possano portare a ritenere che Matteo abbia dolosamente taciuto l'errata indicazione da parte del marcatore del punteggio nelle tre buche incriminate, restando comunque grave la colpevole distrazione di Matteo nel non avere accuratamente controllato lo score.

Si contesta, pertanto, a Matteo Lucido di aver sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia, l'elemento soggettivo del dolo.

PQM

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visti gli atti del procedimento N 2S/2015 a carico di Matteo Lucido;
- valutate le dichiarazioni rese all'udienza del 19 aprile 2018;
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia,

infligge a Matteo Lucido la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per un periodo di 1 mese in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3.

Milano, 24 aprile 2018



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)